



CITTA' DI TAGLIACOZZO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 25.07.2003
integrato con deliberazione C.C. n. 4 del 31.03.2014
Rivisto con deliberazione C.C. n. 41 del 31.07.2017
E con deliberazione C.C. n. 55 del 09.10.2017

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

- Articolo 1 – Definizione
- Articolo 2 – Autonomia, finalità ed attività
- Articolo 3 – Tutela dell'ambiente
- Articolo 4 – Tutela dei beni e dei valori culturali
- Articolo 5 – Tutela della salute
- Articolo 6 – Assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap, coordinamento degli interventi
- Articolo 7 – Tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia
- Articolo 8 – Partecipazione dei giovani alla vita collettiva
- Articolo 9 – Pari opportunità
- Articolo 10 – Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero
- Articolo 11 – Promozione dell'associazionismo e del volontariato
- Articolo 12 – Diritti degli stranieri
- Articolo 13 – Tutela dei dati personali
- Articolo 14 – Territorio
- Articolo 15 – Sede
- Articolo 16 – Titolo di Città, Stemma. Gonfalone
- Articolo 17 – Collaborazione e cooperazione

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

- Articolo 18 – Presidenza del Consiglio comunale
- Articolo 19 – Commissioni consiliari
- Articolo 20 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Articolo 21 – Nomina, composizione e competenze della Giunta

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

- Articolo 22 – Partecipazione dei cittadini
- Articolo 23 – Riunioni e assemblee
- Articolo 24 – Consultazioni
- Articolo 25 – Proposte, istanze e petizioni
- Articolo 26 – Azione referendaria e suoi effetti
- Articolo 27 – Istituzione dell'ufficio del difensore civico

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Articolo 28 – Albo pretorio
- Articolo 29 – Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE, GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 30 – Convenzioni

Articolo 31 – Gli accordi di programma

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE. SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 32 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 33 – Diritti sindacali

Articolo 34 – Dirigenza, responsabili dei servizi ed incarichi esterni

Articolo 35 – Vice segretario comunale

Articolo 36 – Avocazione

TITOLO VII

SERVIZI

Articolo 36 bis – Costituzione e partecipazione del Comune in società di capitali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 – Procedimento di formazione dei regolamenti

Articolo 38 - Rinvio

Statuto Comunale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Definizione

1. Il Comune di Tagliacozzo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 2

Autonomia, finalità ed attività

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri Regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
5. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 3

Tutela dell'ambiente

1. Il Comune riconosce l'interdipendenza tra l'uomo e l'ambiente e ritiene obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita.
2. A tale scopo determina i criteri per l'individuazione del patrimonio naturale e ambientale da sottoporre a tutela e per prevenire ed eliminare le cause di ogni tipo di inquinamento, fissando le norme e i procedimenti di salvaguardia, di programmazione degli interventi ed i metodi di gestione che potranno essere oggetto di apposito Regolamento.

Articolo 4

Tutela dei beni e dei valori culturali

1. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della comunità.
2. Ispira la propria attività alla tutela ed alla valorizzazione dei valori storici, culturali e religiosi, anche nelle loro espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Articolo 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed ai portatori di handicap.

Articolo 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap,

coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla vigente normativa, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore dei portatori di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. Il Comune riconosce, come obiettivo prioritario, l'abbattimento delle "barriere architettoniche".

Articolo 7

Tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia

1. Il Comune incoraggia e tutela la maternità e riconosce e tutela i diritti dell'infanzia, sin dal momento del concepimento.
2. Riconosce, tutela e promuove la funzione formativa, educativa e sociale della famiglia.

Articolo 8

Partecipazione dei giovani alla vita collettiva

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei giovani alla vita collettiva. A tale scopo riconosce e promuove l'istituzione della Consulta dei giovani e l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. I regolamenti disciplinano la Consulta dei giovani e i rapporti tra Comune e Consiglio Comunale dei ragazzi.

Articolo 9

Pari opportunità

1. Il Comune assicura e garantisce pari dignità tra uomini e donne, conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il Comune favorisce la partecipazione di uomini e donne alla vita collettiva mediante l'istituzione della Commissione per le pari opportunità.
3. Il Regolamento disciplina la Commissione per le pari opportunità.

Articolo 10

Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero

1. Il Comune incoraggia e favorisce le attività e le manifestazioni culturali, ricreative, sportive e del tempo libero.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'attività di enti, organismi ricreativi e sportivi ed associazioni culturali, promuove la creazione di strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 11

Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune riconosce, valorizza e promuove l'associazionismo, il volontariato e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti per fini sociali, culturali, civili e religiosi, presenti sul territorio.
2. Ne sostiene i programmi e le attività, attraverso l'erogazione di contributi secondo le norme stabilite dal Regolamento.
3. Il Comune può affidare ai predetti soggetti l'organizzazione e lo svolgimento di attività di pubblico interesse, e li coinvolge nella gestione dei servizi e nell'attuazione delle iniziative sociali.

Articolo 12

Diritti degli stranieri

1. Il Comune si ispira ai valori della tolleranza e dell'accoglienza.
2. Riconosce i diritti degli immigrati e ne incoraggia l'integrazione nel rispetto reciproco delle diverse culture e tradizioni.

Articolo 13

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 14

Territorio

1. Il Comune di Tagliacozzo è ricompreso nel territorio della Marsica, di cui condivide il patrimonio storico e culturale e le aspirazioni.
2. Il Comune di Tagliacozzo confina con i Comuni di Pereto, Carsoli, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Capistrello, Cappadocia, con i quali instaura rapporti di collaborazione e buon vicinato per lo sviluppo delle rispettive comunità.
3. Il territorio del Comune comprende, oltre il capoluogo, le frazioni di Colle San Giacomo, Gallo, Poggetello, Poggio Filippo, Roccacero, San Donato, Sorbo, Tremonti, Villa San Sebastiano, delle quali riconosce le specifiche peculiarità.
4. Il Comune favorisce la partecipazione dei frazionisti alla vita collettiva mediante l'istituzione della Consulta delle frazioni.
5. Il Regolamento disciplina la Consulta delle frazioni.
6. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 15

Sede

1. La sede del Comune è stabilita nel Palazzo Municipale sito in Tagliacozzo, Piazza Duca degli Abruzzi.
2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le Commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e Commissioni in altra sede.
4. Sia gli organi che le Commissioni di cui al secondo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Articolo 16

Titolo di Città. Stemma. Gonfalone

1. Il Comune di Tagliacozzo si fregia del titolo di città dal XV secolo. Tale titolo è stato riconosciuto dal Decreto del Presidente della Repubblica prot. n. 11991 del 22 settembre 1992 istitutivo dei rinnovati Stemma e Gonfalone. Il titolo di Città è acquisito, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune sono quelli approvati con il citato Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1992 con le rispettive descrizioni.
3. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato dalla legge.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 17

Collaborazione e cooperazione

1. Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i comuni contermini e vicini, con la Comunità Montana "Montagna Marsicana", con la Provincia di L'Aquila e con la Regione Abruzzo nel rispetto dei principi indicati da quest'ultima.
2. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Articolo 18

Presidenza del Consiglio comunale

1. Con atto formale del Consiglio comunale e con le modalità stabilite dal Regolamento Consiliare, la presidenza deve essere attribuita ad un Consigliere comunale.
2. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, il regolamento determina altresì i poteri, le funzioni e le modalità di revoca del Presidente.
3. Al Presidente del Consiglio comunale è attribuito il distintivo della fascia con i due colori araldici del Comune – verde e bianco – completata dallo stemma della Repubblica su un verso e quello del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla sulla spalla destra quando il Presidente sia chiamato a rappresentare il Comune in manifestazioni ufficiali.

Articolo 19

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Le Commissioni consiliari sono composte solo da consiglieri comunali. La composizione deve prevedere un uguale numero di membri di maggioranza e di minoranza e deve essere presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, salvo il caso delle Commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, per le quali la presidenza deve essere attribuita alle opposizioni.
3. Entro 120 giorni dall'insediamento il Consiglio comunale deve nominare i membri di una Commissione comunale permanente atta all'eventuale revisione dello Statuto e alla predisposizione dei Regolamenti comunali.
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni consiliari verranno disciplinate dal Regolamento.

Articolo 20

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo quanto previsto dal testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, ed ha diritto, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, di ottenere, anche dalle società partecipate e dai soggetti, pubblici o privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, informazioni e notizie, nonché di prendere

visione di documenti ed estrarre atti utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
4. Al Consigliere comunale possono essere conferiti dal Sindaco incarichi su specifiche materie, con il compito di riferirne al Consiglio. Gli incarichi hanno durata limitata nel tempo e non comportano oneri finanziari per il Comune.
5. Il Consigliere comunale ha il diritto-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio. Il Consigliere comunale è tenuto a dare comunicazione della propria assenza con giustificazione da far pervenire al Presidente del Consiglio, di norma prima della seduta; in caso di oggettivo impedimento, la giustificazione potrà essere prodotta entro e non oltre i sette giorni successivi alla seduta medesima. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero a un terzo delle sedute tenutesi nell'arco dell'anno solare, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere dalla carica.
6. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con nota scritta ai sensi della vigente legge sul procedimento amministrativo, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
7. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore ai 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.
8. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.

Articolo 21

Nomina, composizione e competenze della Giunta

1. Entro 20 giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta medesima, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori nel numero stabilito dalla legge.
3. Nella composizione della Giunta Comunale trova applicazione il principio della partecipazione di entrambi i generi al governo locale, nel rispetto della vigente normativa.
4. In caso di revoca o dimissioni di un assessore, il Sindaco deve provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dalla revoca o dalle dimissioni stesse.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Articolo 22

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati.

Articolo 23

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, nei limiti della disponibilità delle stesse, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi di governo del Comune possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e Commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 24

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, le associazioni culturali e di altra natura, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 25

Proposte, istanze e petizioni

1. Gli elettori del Comune, in forma singola o associata, possono rivolgere istanze e petizioni agli organi di governo, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché avanzare proposte di nuove deliberazioni o di revoca delle precedenti.
2. Gli organi di governo, entro 30 giorni dal ricevimento, devono esaminare l'istanza o petizione ed assumere le conseguenti determinazioni.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un decimo degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari. Sono indirizzate al Sindaco ed accompagnate da una relazione che illustri l'interesse collettivo da perseguire ed il provvedimento che si propone di adottare.

Articolo 26

Azione referendaria e suoi effetti

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
4. Apposito Regolamento comunale deve disciplinare le modalità di svolgimento del referendum, e, in particolare deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;

- c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
 6. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
 7. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Articolo 27

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Con apposito Regolamento saranno disciplinate l'elezione, le prerogative, i campi di intervento ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.
4. L'ufficio del difensore civico può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata, con altri enti locali. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 28

Albo pretorio

1. La pubblicazione degli atti destinati alla conoscenza pubblica, è effettuata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Tagliacozzo.

Articolo 29

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE, GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 30

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana "Montagna Marsicana" e con altri enti sovracomunali.

Articolo 31

Gli accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE. SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 32

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 33

Diritti sindacali

1. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 34

Dirigenza, responsabili dei servizi ed incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Articolo 35

Vice segretario comunale

1. Un funzionario direttivo di livello apicale, in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, può essere incaricato dalla Giunta di assolvere, oltre alle funzioni specifiche previste per il posto ricoperto, anche quelle ausiliarie e vicarie del Segretario comunale, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 36

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

TITOLO VII

SERVIZI

Articolo 36 bis

Costituzione e partecipazione del Comune in società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali esclusivamente per la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la produzione di servizi di interesse generale.
2. Al fine di razionalizzare i costi ed attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria il Comune può costituire o partecipare a società con capitali interamente pubblici, con vincolo di incedibilità a privati, nella forma della holding, attraverso la quale costituire o partecipare a società di scopo con le finalità di cui al comma 1.
3. La società holding è espressione diretta del Comune nel rapporto con le partecipate e loro soci.
4. Il Comune esercita la direzione e il controllo delle società partecipate secondo un regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il Comune può conferire alla società holding la proprietà, il comodato d'uso o la locazione, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di cui è proprietario.
6. Nel caso di conferimento della proprietà delle reti, è necessaria preventiva deliberazione consiliare da adottarsi con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 per le modifiche statutarie.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'articolo 25 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare.

Articolo 38 - Rinvio

4. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.